



# Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74  
00196 R O M A  
www.federscherma.it

Provvedimento n. 29/25

16 Dicembre 2025

## IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 10/12/2025) redatto nei confronti di XXXX XXXXXX, tesserato presso XXXXXX XXXXXX ASD in occasione della 2<sup>a</sup> prova di qualificazione Regionale ctg. Assoluti SPM tenutasi in Lamezia Terme in data 7.12.25
- letti gli artt. 59 e 60 del Regolamento di Giustizia;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- Preso atto delle memorie difensive pervenute presso questo ufficio;
- Ritenuto che il comportamento assunto dall'atleta meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al contegno che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che disciplinano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- Considerato che il gesto sanzionato dall'arbitro è certamente censurabile;
- Considerato inoltre che dalle memorie difensive acquisite, si traggono circostanze che confermano come il gesto sanzionato è effettivamente accaduto per cui, pur prendendo atto delle scuse manifestate dall'atleta e della consapevolezza del suo errore, non ricorrono elementi esimenti del comportamento di cui l'atleta si è reso autore pur in considerazione delle supposte, ma non provate cause che avrebbero ingenerato il nervosismo e l'evento ;
- Considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24, comma 2 e 61 del Regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXX XXXXXX la sanzione della complessiva squalifica di 1 (una) gara, da scontarsi nella qualità di atleta in occasione della prima giornata utile di calendario federale alla quale il tesserato abbia diritto di partecipare con riferimento alla categoria assoluti spada.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale, per esteso con i dati sensibili oscurati ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Cotti